

Deliberazione G.C. nr. 113 dd. 27.12.2013.

Oggetto: Adeguamento codice di comportamento ai principi del DPR 62/2013.

Premesse.

Come precisato dalla circolare 5/2013 della ripartizione II, dell'ente Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, il codice di comportamento, in provincia di Trento è inserito nel contratto collettivo, ed è pertanto già presente in ogni ente come atto vincolante del comportamento dei dipendenti in quanto recepito con delibera di Giunta attraverso la presa d'atto dell'accordo collettivo.

Il contenuto dei codici di comportamento attualmente vigenti presso tutti gli enti del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento è sostanzialmente allineato al regolamento recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 62/2013, il quale prevede che la sua applicabilità alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avvenga *“nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio”*.

Da una puntuale analisi dei codici di comportamento vigenti per dirigenti e dipendenti delle categorie si rileva che gli stessi, rispetto ai principi contenuti nel DPR 62/2013, risultano carenti solamente sotto tre aspetti:

1. con riferimento all'argomento della prevenzione della corruzione (art. 8 del DPR 62/2013);
2. con riferimento all'argomento della trasparenza e tracciabilità (art. 9 del DPR 62/2013);
3. con riferimento all'estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i consulenti, collaboratori con qualsiasi tipo di contratto o incarico, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Risulta evidente come queste materie non siano state considerate nel testo del codice di comportamento approvato con il contratto collettivo poiché pertinenti a materie di esclusiva competenza dell'ente.

Al fine di adeguare il codice di comportamento vigente, allegato ai contratti collettivi di lavoro di data 20.10.2013 s. m. e 27.12.2005 s. m., che si richiama integralmente, si propone pertanto di adottare la seguente previsione normativa regolamentare:

art. 1

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

art. 2

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dal Comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

art. 3

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti e quelle del Codice di comportamento si applicano:

- a) ai dipendenti del Comune anche in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o a tempo determinato, compresi i dirigenti, i dipendenti assunti in staff, il Segretario Comunale;
- b) ai consulenti, collaboratori esterni, prestatori d'opera e/o professionisti, fornitori e terze parti, in forza di specifiche clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti.

Ciò premesso.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il DPREg 2/L – 2005 e s.m..

Visto il DPREg 3/L – 2005 e s.m..

Visto il DPR 62/2013.

Visti i contratti collettivi di lavoro vigenti per l'area delle categorie e dei dirigenti.

Dato atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come previsto dall'art. 81 del T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della R.T.T.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

DELIBERA

1) Di integrare il codice di comportamento allegato ai CCPL vigenti con il seguente testo regolamentare:

art. 1

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

2. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

art. 2

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dal Comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

art. 3

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti e quelle del Codice di comportamento si applicano:

- a) ai dipendenti del Comune anche in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o a tempo determinato, compresi i dirigenti, i dipendenti assunti in staff, il Segretario Comunale;
- b) ai consulenti, collaboratori esterni, prestatori d'opera e/o professionisti, fornitori e terze parti, in forza di specifiche clausole da inserire obbligatoriamente nei contratti.

2) Di pubblicare l'integrazione al codice di comportamento allegato ai CCPL vigenti con il testo di cui al punto 1) sul sito internet del Comune nell'apposita sezione.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:

- *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e dell'art. 33 dello Statuto del Comune di Carano;*
- *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*